

(N. 1508)

# SENATO DELLA REPUBBLICA

## DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla 10<sup>a</sup> Commissione permanente (Industria e commercio, turismo) della Camera dei deputati  
nella seduta del 9 maggio 1956 (V. Stampato N. 1825)*

**d'iniziativa del Deputato FALETTI**

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA  
IL 15 MAGGIO 1956

**Modifica dell'articolo 56 del regio decreto 25 novembre 1940, n. 1969,  
recante norme per le linee elettriche esterne**

### DISEGNO DI LEGGE

#### *Articolo unico.*

Il primo comma dell'articolo 56 delle « Norme per l'esecuzione delle linee elettriche aeree esterne », approvate con regio decreto 26 novembre 1940, n. 1969, è sostituito con il seguente:

« Per gli attraversamenti si devono in genere usare conduttori nudi, salvo il caso di linee

elettriche a tensione non maggiore di 1.200 volt corrente continua o di 500 volt corrente alternata, per i quali è ammesso l'uso di conduttore isolato con gomma, carte e tessuti impregnati o con materiale termoplastico oppure con altri materiali che, non essendo ancora stati regolamentati dal C.E.I., siano stati approvati dall'Istituto Superiore delle poste e delle telecomunicazioni o, per le linee di loro proprietà e pertinenza, da altre Amministrazioni dello Stato. È ammesso anche, qualunque sia la tensione di linea, far uso di cavi ».